

**PRODOTTO
FINANZIARIO-ASSICURATIVO
DI TIPO UNIT LINKED**

postevita soluzione **flessibile new**

Posteitaliane

Postevita
Gruppo Assicurativo Postevita

L'AREA RISERVATA DI POSTEVITA.IT e POSTE-ASSICURA.IT È INTERAMENTE DEDICATA A TE.

Iscriviti per poter consultare e verificare la tua posizione assicurativa. Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SERVIZI ONLINE



ASSICURATIVI



Area riservata assicurativa



Check-up



Gestione TFR



Quotazioni



Crea la tua pensione



Network salute



Preventivi Poste Assicura



Preventivi Poste Vita

NELL'AREA RISERVATA POTRAI:

- esaminare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- controllare le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze;
- visualizzare e modificare i tuoi dati di contatto;
- consultare la corrispondenza e le certificazioni;
- variare la modalità con la quale desideri ricevere le comunicazioni da parte della Compagnia.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?

Accedi dal sito postevita.it o poste-assicura.it con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito poste.it) e completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo ed il numero di cellulare.
Fai molta attenzione all'inserimento del **numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**;
- 5) stampa i dati o salva la pagina che ti viene proposta dal sistema perché contiene il tuo Nome Utente (User ID o Indirizzo Email) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite sms il codice di conferma;
- 7) inserisci il **codice di conferma** ricevuto tramite sms;
- 8) entra adesso nella tua area riservata del sito postevita.it o poste-assicura.it con Nome Utente e Password.
Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password (in quanto sempre valida, sia che tu sia già registrato o meno).

Per assistenza in fase di registrazione o di accesso, contatta l'Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI



Chiamaci

Poste Vita 800.31.61.81

Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00

e il sabato dalle 8.00 alle 14.00

(chiamata gratuita per chi chiama da cellulare o rete fissa).



Scrivici

infoclienti@postevita.it

infoclienti@poste-assicura.it

INDICE

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 Caratteristiche del Contratto	PAG.	1/12
Art. 2 Premio	PAG.	1/12
Art. 3 Durata del Contratto	PAG.	1/12
3.1 Obbligo di astensione	PAG.	2/12
Art. 4 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore	PAG.	2/12
Art. 5 Diritto di recesso	PAG.	2/12
Art. 6 Diritto di ripensamento	PAG.	2/12
6.1 In caso di sottoscrizione fuori sede	PAG.	2/12
Art. 7 Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato	PAG.	3/12
Art. 8 Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita)	PAG.	3/12
Art. 9 Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto	PAG.	3/12
Art. 10 Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato	PAG.	4/12
Art. 11 Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo	PAG.	5/12
Art. 12 Opzioni contrattuali	PAG.	5/12
Art. 13 I Costi del Contratto	PAG.	5/12
13.1 Costi gravanti sul Premio Versato	PAG.	5/12
13.1.1 Spese di emissione	PAG.	5/12
13.1.2 Costi di Caricamento	PAG.	5/12
13.2 Costi gravanti sul Fondo Interno Assicurativo	PAG.	5/12
13.2.1 Commissione di gestione del Fondo Interno Assicurativo	PAG.	5/12
13.2.2 Costi delle coperture assicurative	PAG.	5/12
13.2.3 Costi indiretti massimi sul Fondo Interno Assicurativo	PAG.	6/12
13.2.4 Altri costi	PAG.	6/12
13.3 Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto).....	PAG.	6/12
Art. 14 Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni.....	PAG.	6/12
Art. 15 Beneficiario/i delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato	PAG.	8/12
Art. 16 Cessione del Contratto	PAG.	8/12
Art. 17 Pegno e vincolo del Contratto	PAG.	8/12
Art. 18 Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti	PAG.	9/12
18.1 Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo	PAG.	9/12
18.2 Lettera di conferma di investimento dei premi	PAG.	9/12
18.3 Informativa in corso di Contratto	PAG.	9/12
18.4 Obblighi di rendicontazione	PAG.	9/12
Art. 19 Variazioni contrattuali	PAG.	10/12
Art. 20 Tasse e imposte	PAG.	10/12
Art. 21 Non pignorabilità e non sequestrabilità	PAG.	10/12
Art. 22 Diritto proprio dei beneficiari designati	PAG.	10/12
Art. 23 Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto	PAG.	10/12
23.1 Ulteriore informativa disponibile per l'Investitore-Contraente	PAG.	12/12
Art. 24 Foro competente e procedimento di mediazione	PAG.	12/12
Art. 25 Prescrizione	PAG.	12/12
Art. 26 Rinvio	PAG.	12/12

Documento di Polizza (Fac-simile)	PAG.	1/4
---	------	-----

Glossario dei termini tecnici utilizzati nel set informativo	PAG.	1/5
--	------	-----

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Postevita Soluzione Flessibile New

(Codice Prodotto 03UL7)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI TIPO UNIT LINKED

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, e non altrimenti definite, sono riportate nel Glossario.

Art. 1 Caratteristiche del Contratto

Postevita Soluzione Flessibile New è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a Premio Unico (il **Contratto**), emesso da Poste Vita S.p.A., una compagnia di assicurazione italiana. Poste Vita S.p.A. è la Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita, appartenente al più ampio Gruppo Poste Italiane.

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle quote di un fondo interno istituito dalla Compagnia, denominato **Poste Vita Soluzione Flessibile** (il **Fondo Interno Assicurativo**). Il Fondo Interno Assicurativo si prefigge l'obiettivo di realizzare una crescita del Capitale Investito attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti, nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La politica di investimento prevede un'allocazione dinamica delle risorse, orientata prevalentemente verso quote di più OICVM, che investono in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di Area Euro che internazionali.

Si rinvia al Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, disponibile sul sito internet della Compagnia www.postevita.it, per le informazioni di dettaglio circa la politica d'investimento e di gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Art. 2 - Premio

Le prestazioni previste nel Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell'Investitore-Contraente, di un Premio Unico, che deve essere corrisposto in un'unica soluzione alla Data Decorrenza, (il **Premio Unico**) nonché di eventuali versamenti aggiuntivi, secondo quanto di seguito indicato (il Premio Unico e gli eventuali versamenti successivi sono definiti, complessivamente, il **Premio Versato**).

1/12

L'ammontare minimo del Premio Unico è pari a Euro 500,00. Trascorsa la prima Ricorrenza Annuale, l'Investitore-Contraente avrà la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto al Premio Unico già corrisposto, di importo non inferiore ad Euro 500,00 ciascuno.

La possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale è subordinata alle valutazioni in merito alla persistenza dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'Investitore-Contraente, in conformità con la normativa vigente e con il servizio di consulenza adottato dall'Intermediario.

Il versamento del Premio Unico, nonché i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati (i) in caso di sottoscrizione del Contratto presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A. tramite addebito sul Conto BancoPosta o, in alternativa, oltre che in caso di estinzione del Conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite assegno circolare o bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta; e (ii) in caso di Contratto sottoscritto fuori sede e dunque al di fuori degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., tramite addebito sul Conto BancoPosta. Non sarà, invece, possibile procedere al pagamento tramite addebito su Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario.

Il Premio Versato, che in assenza di Costi di Caricamento coincide con il Capitale Investito, viene investito in quote del Fondo Interno Assicurativo. La data di investimento del Premio Unico nel Fondo Interno Assicurativo è il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla sottoscrizione del Contratto. La data di investimento di ciascun eventuale versamento aggiuntivo nel Fondo Interno Assicurativo è il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva al relativo pagamento.

Art. 3 - Durata del Contratto

Il Contratto ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione dello stesso (la **Data Decorrenza**) sino alle ore ventiquattro del settimo anno successivo alla stipula (la **Data Scadenza**). Il presente Contratto ha, dunque, una durata di 7 Anni Assicurativi a partire dalla Data Decorrenza, con la possibilità per l'Investitore-Contraente di differirne per una sola volta la scadenza per un periodo di 3 anni.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 70 anni.

3.1. Obbligo di astensione

Ove preliminarmente al perfezionamento del Contratto o in pendenza di rapporto, l'Investitore-Contraente non fornisca le informazioni necessarie a consentire a Poste Vita S.p.A. di adempiere ai propri obblighi di Adeguata Verifica della clientela, la Compagnia, ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. n. 231/2007, sarà obbligata, a seconda del caso, a:

- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo,
- astenersi dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali,
- porre fine al rapporto continuativo in essere o alla prestazione professionale.

L'esercizio da parte della Compagnia degli obblighi di cui sopra comporterà, nell'ipotesi d'interruzione del rapporto continuativo già in essere o di operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, la restituzione al soggetto sopra menzionato dei fondi di spettanza, secondo le modalità indicate dal legislatore.

Art. 4 - Conclusione del Contratto ed entrata in vigore

Il Contratto può essere concluso presso gli Uffici Postali abilitati di Poste Italiane S.p.A., distribuiti su tutto il territorio italiano. Il Contratto si riterrà concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., verrà sottoscritto dall'Investitore-Contraente.

Il Contratto sarà efficace, a condizione che sia stato versato il Premio Unico, a partire dalle ore 24 della Data Decorrenza indicata nel Documento di Polizza.

Art. 5 - Diritto di recesso

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati i documenti previsti al successivo art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, inviata a:

**Poste Vita S.p.A.
Gestione Portafoglio Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

In alternativa, è possibile recarsi presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.

A seguito del recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come attestato dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A. sarà tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso al rimborso del seguente importo dato dal prodotto tra il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente e il Valore Unitario della Quota, calcolato con riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di recesso, sia in caso d'incremento che di decremento del Valore Unitario della Quota rispetto al momento della conversione del Capitale Investito in quote.

Art. 6 - Diritto di ripensamento

In caso di sottoscrizione del Contratto al di fuori degli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A. (c.d. sottoscrizione del Contratto "fuori sede"), l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta contrattuale. Nel caso in cui il Contratto venga, invece, sottoscritto presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., le previsioni normative relative alla revoca della proposta non trovano applicazione. Ciò in quanto la conclusione del Contratto non avviene in questo caso a seguito di una proposta dell'Investitore-Contraente seguita dall'accettazione di Poste Vita S.p.A., bensì attraverso la sottoscrizione da parte dell'Investitore-Contraente del Documento di Polizza già sottoscritto da Poste Vita S.p.A.

In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere il precedente art. 5 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 6.1 - In caso di sottoscrizione fuori sede

In caso di sottoscrizione del Contratto fuori sede, la proposta contrattuale formalizzata con il Modulo di Proposta, può essere revocata, nel periodo antecedente la conclusione del Contratto (e dunque fino a quando il Contraente non abbia proceduto alla sottoscrizione del Documento di Polizza già sottoscritto da Poste Vita S.p.A.), mediante l'invio di apposita comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

**Poste Vita S.p.A.
Gestione Portafoglio Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente il premio unico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca della proposta.

Art. 7 - Dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile:

- a) in caso di dolo o colpa grave:
 - ha diritto di impugnare il Contratto dichiarando all'Investitore-Contraente di voler esercitare il diritto di chiedere l'annullamento del Contratto, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - qualora l'evento si verifichi prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata.
- b) ove non sussista dolo o colpa grave ha diritto:
 - di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
 - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, ove l'evento si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto.

La Compagnia decade da tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

Art. 8 - Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita)

Entro 30 giorni dalla Data Scadenza, a condizione che l'Assicurato sia in vita, la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto un importo, collegato esclusivamente alla *performance* del Fondo Interno Assicurativo, determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla Data Scadenza.

3/12

Il Valore Unitario della Quota indica il rapporto tra il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo (NAV) ed il numero complessivo delle quote del Fondo Interno Assicurativo in essere, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione di riferimento.

Per **Giorno di Valorizzazione** si intende ogni giovedì o, nell'ipotesi in cui tale giorno coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto meglio indicato all'interno del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Art. 9 - Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto

Riscatto totale

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso e a condizione che l'Assicurato sia in vita, l'Investitore-Contraente può richiedere il riscatto anticipato totale del Contratto. La richiesta deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista al successivo art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, a Poste Vita S.p.A. per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo:

**Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax 06.5492.4278**

In alternativa, è possibile recarsi presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta.

L'importo che verrà liquidato all'Investitore-Contraente, in caso di riscatto totale, si determina moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota, calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto effettuata dall'Investitore-Contraente purché corredata da tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui la richiesta di riscatto pervenga dopo la Data Scadenza, l'Investitore-Contraente riceverà la somma prevista alla Data Scadenza, ai sensi dell'art. 8 che precede.

Il riscatto totale non prevede l'applicazione di alcun costo.

Il riscatto totale comporta la cessazione del Contratto; ne deriva che successivamente non sarà possibile procedere alla sua riattivazione.

Riscatto parziale

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso e a condizione che l'Assicurato sia in vita, l'Investitore-Contraente può esercitare in qualunque momento, durante la Durata contrattuale, il diritto di riscatto parziale del Contratto. La richiesta deve essere inoltrata, allegando la documentazione prevista al successivo art. 14, a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata al seguente indirizzo:

**Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax 06.5492.4278**

Il riscatto parziale potrà, in ogni caso, essere esercitato purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

- l'importo richiesto, che sarà decurtato delle imposte eventualmente dovute, non deve essere inferiore ad Euro 500,00;
- a seguito dell'esercizio del riscatto parziale, il controvalore delle quote residue non dovrà essere inferiore ad Euro 500,00.

Il numero di quote oggetto di riscatto parziale viene determinato dividendo l'importo richiesto per il Valore Unitario della Quota calcolato al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta di riscatto effettuata dal Investitore-Contraente, purché corredata da tutta la documentazione richiesta.

Il Contratto prevede che nella stessa annualità di polizza possano essere effettuate più richieste di riscatto parziale, fermi restando i precedenti limiti di importo in relazione a ciascuna operazione di riscatto parziale. Anche in caso di riscatto parziale non sarà, in ogni caso, applicato nessun costo.

In conseguenza del riscatto parziale il Contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per la frazione di Capitale Investito residua.

In caso di riscatto, totale o parziale, del Contratto, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe il Fondo Interno Assicurativo.

Art. 10 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata contrattuale, la Compagnia corrisponde ai beneficiari il Capitale Caso Morte, pari all'importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, Il Capitale Caso Morte verrà maggiorato di una percentuale del Capitale Caso Morte, definita in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, come descritto nella tabella sottostante:

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale del Capitale Caso Morte
18-45	35%
46-55	25%
56-65	10%
66-oltre	1%

In ogni caso, il valore dell'incremento del Capitale Caso Morte non può superare l'importo di Euro 50.000,00.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al Premio Versato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe il Fondo Interno Assicurativo.

Art. 11 - Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo

È facoltà della Compagnia procedere:

- alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri fondi interni assicurativi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili;
- alla liquidazione del Fondo Interno Assicurativo.

La fusione e la liquidazione rappresentano eventi di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, ridurre eventuali effetti negativi sugli Investitori-Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Le operazioni connesse alla fusione o liquidazione del Fondo Interno Assicurativo non comportano applicazione di spese a carico degli Investitori-Contraenti.

L'operazione di fusione è realizzata a valori di mercato, attribuendo agli Investitori-Contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Investitore-Contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultimo Valore Unitario della Quota rilevato precedentemente alla fusione.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra i vecchi e i nuovi fondi avvenga senza oneri o spese per gli Investitori-Contraenti e senza che si verifichino interruzioni nelle attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo. Dell'operazione di fusione sarà data comunicazione preventiva agli Investitori-Contraenti, in conformità con la normativa applicabile.

La liquidazione del Fondo Interno Assicurativo verrà prontamente comunicata per iscritto agli Investitori-Contraenti dalla Compagnia. L'Investitore-Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà - secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione - far pervenire alla Compagnia i) richiesta di trasferire le Quote attribuite al Fondo Interno Assicurativo in liquidazione ad un altro fondo interno della Compagnia, indicando il fondo prescelto, ovvero, in alternativa, ii) richiesta di riscatto totale del Contratto. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alla Compagnia alcuna comunicazione dall'Investitore-Contraente, essa provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo sul fondo interno della Compagnia con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

5/12

Art. 12 - Opzioni contrattuali

Il Contratto prevede la possibilità di differire per una sola volta la Data Scadenza di un periodo pari a 3 anni.

Art. 13 - I Costi del Contratto

13.1 Costi gravanti sul Premio Versato

13.1.1 Spese di emissione

Il Contratto non prevede spese fisse di emissione.

13.1.2. Costi di Caricamento

Il contratto non prevede Costi di Caricamento sul Premio Versato.

13.2 Costi gravanti sul Fondo Interno Assicurativo

13.2.1 Commissione di gestione del Fondo Interno Assicurativo: è pari all'1,15%, espresso su base annua, del Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (*asset allocation*) e per le spese di amministrazione del Contratto. Tale commissione di gestione è comprensiva del costo delle coperture assicurative, come meglio specificato al punto successivo.

13.2.2 Costi delle coperture assicurative

I Costi della copertura assicurativa previsti dal Contratto, relativi alla maggiorazione in caso di decesso

dell'assicurato, sono pari allo 0,10% annuo. Tali costi sono compresi nelle commissioni annue di gestione applicate dalla Compagnia al Fondo Interno Assicurativo.

13.2.3 Costi indiretti massimi sul Fondo Interno Assicurativo

Per la parte di attivi del Fondo Interno Assicurativo che verranno investiti in quote di OICR, è previsto il pagamento, in favore delle relative società di gestione, di commissioni annue di gestione per un importo massimo pari allo 0,90% di tali attivi. Tale commissione di gestione massima non considera le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR, che verranno attribuite al Fondo Interno Assicurativo, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento.

Non sono previsti oneri per la sottoscrizione ed il rimborso delle quote di tali OICR, mentre alcuni di essi potrebbero prevedere l'applicazione di commissioni di *overperformance*. Tali commissioni, ove previste, non potranno eccedere il 20% del differenziale di rendimento ottenuto dal singolo OICR rispetto al rendimento del proprio *benchmark* di riferimento, oppure rispetto al valore più alto registrato dal valore unitario della quota (cd. *Highwatermark* assoluto) degli OICR stessi.

13.2.4 Altri costi

- a) eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita degli attivi inclusi nel Fondo Interno Assicurativo, oggetto di investimento;
- b) spese inerenti l'attività svolta dalla società di revisione in merito alla preparazione della relazione sul rendiconto del Fondo Interno Assicurativo;
- c) eventuali spese bancarie connesse alla gestione dei conti bancari del Fondo Interno Assicurativo;
- d) eventuali compensi da corrispondere alla banca per l'amministrazione e la custodia degli strumenti finanziari;
- e) imposte e tasse gravanti sul Fondo Interno Assicurativo e previste dalla normativa vigente.

13.3. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto)

In caso di esercizio del riscatto prima della scadenza del Contratto, non sono previsti costi né penalità.

Art. 14 - Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni

Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal Contratto, gli aventi diritto possono:

- a) recarsi presso l'Ufficio Postale di Poste Italiane S.p.A. presso il quale è stato concluso il Contratto, che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta; ovvero
- b) inviare preventivamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

**Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

i documenti necessari per la verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- in caso di **recesso**, l'Investitore-Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A., **Gestione Portafoglio Vita**, la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) originale di polizza;
 - b) eventuali appendici;
- in caso di **riscatto totale** l'Investitore-Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
 - b) originale di polizza;
 - c) eventuali appendici;
- in caso di **riscatto parziale** l'Investitore-Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
 - b) copia dell'originale di polizza;
 - c) copia di eventuali appendici;

- in caso di **scadenza** del Contratto, l'avente diritto deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta di pagamento, firmata anche dall'Investitore-Contraente, se persona diversa dall'Assicurato, corredata da:
 - a) certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
 - b) originale di polizza;
 - c) eventuali appendici;
- in caso di **decesso** dell'Assicurato i Beneficiari devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari e dall'Investitore-Contraente, se diverso dell'Assicurato;
 - b) certificato di morte dell'Assicurato;
 - c) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
 - d) copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni Beneficiario.

Per le designazioni di Beneficiari effettuate con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:

- nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - (i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l'Investitore-Contraente è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell'Investitore-Contraente e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - (i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità:
 - che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
 - quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.

7/12

Per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure "figli nati e nascituri" etc.):

- nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - (i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l'Investitore-Contraente è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte del Contraente nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell'Investitore-Contraente:
 - (i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
 - (ii) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.

Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la produzione dell'originale di polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Compagnia o quando quest'ultima contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere.

Eventuali ulteriori documenti, ivi compresi gli originali, potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela derivanti dal D.lgs. n. 231/2007 in materia Antiriciclaggio, Poste Vita S.p.A. si riserva comunque di poter richiedere, anche nel caso in cui l'avente diritto coincida con il Contraente, documentazione ed informazioni ulteriori, tramite i mezzi considerati più

idonei, al fine di ottemperare gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'avente diritto, diverso dal Contraente, richieda la prestazione direttamente a Poste Vita S.p.A., dovrà inviare il Modulo di Adeguata Verifica della Clientela (AVC), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, disponibile contattando il numero verde 800-316181 della Compagnia e sul sito internet www.postevita.it.

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle prestazioni previste dal Contratto, entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione sopraelencata, completa in ogni sua parte, salvo nelle ipotesi di riscatto, in cui il pagamento è eseguito entro 20 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione sopraelencata.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I pagamenti sono effettuati, tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, mediante bonifico su conto corrente bancario, secondo le indicazioni degli aventi diritto.

Art. 15 - Beneficiario/i delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Al momento della conclusione del Contratto, l'Investitore-Contraente designa uno o più Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari e l'eventuale revoca o modifica degli stessi deve essere comunicata per iscritto a Poste Vita S.p.A., tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, alternativamente, tramite dichiarazione scritta presentata presso l'Ufficio Postale che ha in carico il Contratto. In tale seconda ipotesi, la designazione o l'eventuale revoca o modifica avrà efficacia dal momento in cui la dichiarazione sia stata validamente presentata presso l'Ufficio Postale.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari può essere disposta anche per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del Codice Civile):

- a) dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dagli eredi, dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Ove si verifichi uno dei casi di cui sopra, il riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono il consenso scritto dei Beneficiari.

Art. 16 - Cessione del Contratto

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dall'Investitore-Contraente cedente e dall'Investitore-Contraente cessionario presso l'Ufficio Postale di Poste Italiane S.p.A. nel quale l'Investitore-Contraente abbia sottoscritto il Contratto, previa l'identificazione ai fini della vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231 del 21.11.2007), e inviata a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

**Poste Vita S.p.A.
Gestione Portafoglio Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

Poste Vita S.p.A. provvederà a trasmettere un'apposita comunicazione di avvenuta cessione del Contratto, sia all'Investitore-Contraente cedente che all'Investitore-Contraente cessionario. Poste Vita S.p.A. può opporre all'Investitore-Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 1409 del Codice Civile.

In caso di decesso dell'Investitore-Contraente, a condizione che quest'ultimo sia persona diversa dall'Assicurato, il Contratto si intende trasferito in capo all'Assicurato.

Art. 17 - Pegno e vincolo del Contratto

L'Investitore-Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto, ovvero vincolarlo a favore di terzi.

Poste Vita S.p.A. effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo su apposita appendice di

polizza, previa notifica della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dall'Investitore-Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà richiedere a Poste Vita S.p.A. i crediti derivanti dal presente Contratto nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dall'Investitore-Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.

Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente sulla base del presente Contratto.

In caso di pegno o vincolo, l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto richiede il consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 18 - Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti

18.1 Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo

Il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente, ogni giovedì o, qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo ("**Giorno di Valorizzazione**").

Alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo, coincidente con la data di inizio operatività, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in un importo pari a Euro 100,00 (cento).

18.2 Lettera di conferma di investimento dei premi

La Compagnia comunica agli Investitori-Contraenti per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dalla Data di Valorizzazione delle Quote, l'ammontare del Premio Versato, del Capitale Investito, la Data Decorrenza del contratto, il numero delle Quote attribuite, il Valore Unitario della Quota, nonché la Data di Valorizzazione.

In caso di versamenti aggiuntivi la Compagnia provvede a comunicare al Contraente per iscritto, entro dieci giorni lavorativi dal Giorno di Valorizzazione della settimana immediatamente successiva alla data dell'incasso da parte della Compagnia, l'ammontare di ciascun versamento aggiuntivo effettuato e l'importo dello stesso, al netto degli eventuali costi, che sarà oggetto di investimento nel Fondo Interno Assicurativo, la data di effettuazione del versamento aggiuntivo, il numero delle Quote del Fondo Interno Assicurativo attribuite con il nuovo versamento, il Valore Unitario della Quota, il Giorno di Valorizzazione di riferimento.

18.3 Informativa in corso di Contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel *set* Informativo, concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

La Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute, tenuto conto di eventuali riscatti, superiore al 30% del Capitale Investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

È inoltre a disposizione dell'Investitore-Contraente il sito internet della Compagnia www.postevita.it, sul quale è possibile acquisire su supporto duraturo la versione aggiornata del *set* Informativo, i rendiconti periodici della gestione del Fondo Interno Assicurativo, nonché il Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

La Compagnia fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dagli Investitori-Contraenti in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità dei calcoli alle presenti Condizioni di Assicurazione ed è corredato dai conteggi riportanti lo sviluppo delle prestazioni.

18.4 Obblighi di rendicontazione

La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- dettaglio del Premio Versato, del Capitale Investito, del numero e del controvalore delle Quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente alla fine dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero e controvalore delle Quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento.

Art. 19 - Variazioni contrattuali

La Compagnia comunicherà per iscritto all'Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso del Contratto, con riferimento ai seguenti elementi:

- variazioni legislative che comportino delle variazioni alle norme contrattuali;
- variazioni del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Investitore-Contraente.

Inoltre, con riferimento alle spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, previa comunicazione all'Assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

L'Investitore-Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risoluzione del Contratto. In tal caso sarà liquidato dalla Compagnia il controvalore delle Quote.

Le variazioni indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia saranno considerate accettate in assenza di comunicazioni da parte dell'Investitore-Contraente.

Ai fini del calcolo del Valore Unitario della Quota in caso di rimborso, si farà riferimento al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la comunicazione di risoluzione del Contratto perviene alla Compagnia. In mancanza di comunicazione, il Contratto resta in vigore ed è vincolante tra le parti alle nuove condizioni.

Art. 20 - Tasse e imposte

Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del set Informativo e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all'acquisto delle polizze.

Tassazione delle somme corrisposte

Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad eccezione di quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall'Assicurato a copertura del rischio demografico, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall'Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

L'imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. Per effetto delle disposizioni previste dall'Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente contratto sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si ricorda che l'imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione, a qualsiasi titolo essa avvenga.

In seguito al decesso dell'Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.

Art. 21 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia all'Investitore-Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Art. 22 - Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 23 - Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Vita S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax 06.5492.4426**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: **reclami@postevita.it**.

La funzione aziendale responsabile della gestione dei reclami è Marketing e Servizi al Cliente.

Eventuali reclami afferenti le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta dovranno essere presentati tramite apposita comunicazione scritta, indirizzata a:

**Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa, 190
00144 Roma,
n° fax 06.5958.0160**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata:

reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it oppure è possibile presentare reclamo on line all'indirizzo <https://www.poste.it/reclamo-servizi-bancoposta.html>.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR) - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Investitore-Contraente indicato nel Documento di Polizza.

Qualora l'Investitore-Contraente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo (e.g., in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo) o non abbia ricevuto riscontro da parte di Poste Vita S.p.A. nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, utilizzando il modello per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito della Compagnia, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A.:

- **per questioni attinenti il Contratto a:** IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- **per questioni attinenti alla trasparenza informativa a:** CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano;
- **per ulteriori questioni:** alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010, così come di tempo in tempo modificato e integrato.

È inoltre possibile per l'Investitore-Contraente ricorrere alla procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB per le controversie relative alla violazione da parte della Compagnia degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza da osservare nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013. Il ricorso all'ACF può essere proposto personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto.

Ai sensi della Delibera CONSOB n.19602 del 4 maggio 2016, a cui si rinvia per la disciplina di dettaglio, il ricorso all'ACF può essere proposto quando non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e qualora sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e quest'ultima abbia fornito espressa risposta oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione e la Compagnia stessa non abbia comunicato le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro deve comunque essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET, accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Eventuali informazioni riguardanti il valore di riscatto, le caratteristiche del prodotto acquistato, quali ad

esempio opzioni contrattuali disponibili e andamento del prodotto, possono essere richieste direttamente:

- **al numero verde 800.316.181;**
- **alla casella di posta elettronica infoclienti@postevita.it.**

Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l'invio, via posta ordinaria, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Investitore-Contrahente, di duplicati dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa. È inoltre a disposizione dell'Investitore-Contrahente il sito internet, www.postevita.it per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti la procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell'esame dei Reclami, con i relativi recapiti.

Per i clienti di Poste Vita S.p.A., tramite il sito internet www.postevita.it, è anche disponibile una apposita Area Riservata dove, dopo aver completato la procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizione assicurativa ed accedere agli altri innovativi servizi loro dedicati.

L'invio di documentazione per variazioni del rapporto contrattuale, deve essere inoltrato per iscritto a:

Poste Vita S.p.A.
Gestione Portafoglio Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4271

23.1 Ulteriore informativa disponibile per l'Investitore-Contrahente

La Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile. Inoltre, non appena disponibile, il rendiconto della gestione sarà reperibile sul sito internet della Compagnia, www.postevita.it. L'Investitore-Contrahente potrà richiedere copia del rendiconto, corredato dalla relazione della società di revisione, presso la sede della Compagnia e presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A., dal momento in cui lo stesso sarà disponibile.

Art. 24 - Foro competente e procedimento di mediazione

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell'Investitore-Contrahente/Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione, di cui al D.lgs. 28/2010 (così come di tempo in tempo modificato e integrato) e fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 delle presenti Condizioni di Assicurazione in merito al ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB.

La domanda di Mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Art. 25 Prescrizione

Si richiama l'**attenzione degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente** per il contratto di assicurazione ed in particolare su quanto disposto **dall'articolo 2952 del Codice Civile** ai sensi del quale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano.

Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione, Poste Vita S.p.A. è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al Fondo istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente regolato al Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili.

GARANZIA PRINCIPALE:

Il Capitale Investito di Euro..... verrà convertito in quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile. Il numero delle quote attribuite sarà comunicato per iscritto entro 10 giorni dalla valorizzazione delle quote stesse. Tale numero è calcolato in base al valore unitario della quota determinato secondo le modalità specificate nel set Informativo (MOD. 102 Ed. GENNAIO 2019 Postevita Soluzione Flessibile New).

In caso di decesso la Compagnia liquiderà il Capitale Caso Morte, pari al controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile.

In caso di decesso dell'Assicurato dal secondo Anno Assicurativo del Contratto in poi, il Capitale Caso Morte verrà maggiorato di una percentuale del Capitale Caso Morte, definita in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso.

In ogni caso, il valore dell'incremento del Capitale Caso Morte non può superare l'importo di Euro 50.000,00.

PERIODICITÀ E MEZZI DI VERSAMENTO DEL PREMIO:

Il premio deve essere versato in unica soluzione. Il versamento può essere effettuato esclusivamente tramite: addebito su Conto BancoPosta, addebito su Libretto di Risparmio Postale, assegno circolare o assegno bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta.

In caso di sottoscrizione del Contratto al di fuori dei locali dell'intermediario non è previsto l'addebito del premio su Libretto di Risparmio Postale o il versamento tramite assegno circolare o bancario.

L'Investitore-Contraente approva specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione qui richiamate: art. 1 (Caratteristiche del Contratto), art. 5 (Diritto di recesso), art. 8 (Prestazioni alla scadenza del Contratto (caso vita)), art. 9 (Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto - Riscatto totale - Assenza di garanzia finanziaria di rendimento minimo), art. 10 (Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato - Assenza di garanzia finanziaria di rendimento minimo), art. 11 (Fusione e Liquidazione del Fondo Interno Assicurativo), art. 19 (Variazioni contrattuali).

L'Investitore-Contraente

(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

.....
(Firma)

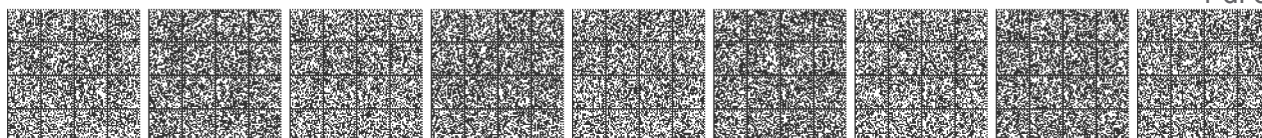
CLAUSOLA DI RECESSO:

L'Investitore-Contraente può recedere entro 30 giorni dal perfezionamento del presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Poste Vita S.p.A. Poste Vita S.p.A. rimborserà all'Investitore-Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, nella misura e con le modalità indicate nel set Informativo, il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo Poste Vita Soluzione Flessibile attribuite al Contratto.

L'importo sopra determinato sarà comunque pagato al netto dell'eventuale imposta dovuta sul rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa all'Investitore-Contraente il premio versato.

COPIA PER POSTE VITA COPIA PER IL CONTRAENTE COPIA PER L'UFFICIO POSTALE

2/4



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale
 Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese
 di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000,
 n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043
 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.


INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:

L'Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione del **set Informativo** comprensivo del: Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), DIP aggiuntivo IBIP e le Condizioni di Assicurazione, Documento di Polizza, Modulo di Proposta e Glossario. Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di aver ricevuto (nei casi previsti dalla normativa vigente) il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari, e di aver preso visione e di aver ricevuto la dichiarazione contenente le informazioni generali sull'intermediario, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Detti documenti formano parte integrante del presente Contratto.

L'Investitore-Contraente

(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

.....
(Firma)

Poste Vita S.p.A.
L'Investitore-Contraente
(Firma)

L'Assicurato
(Firma)

L'Addetto
all'intermediazione
Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta

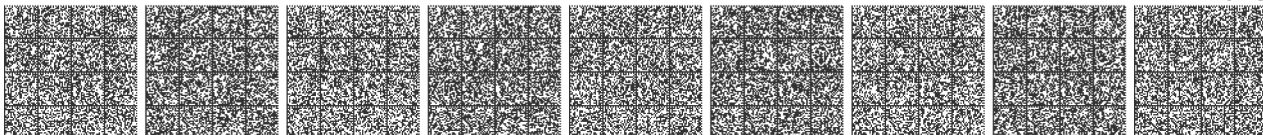
Roberto Manzato
 Rappresentante Legale
 in virtù di
 procura speciale

.....
 (o del Rappresentante Legale,
 nei casi previsti)

.....
 (se diverso
 dall'Investitore-Contraente)

Polizza emessa in il/...../.....

☐ COPIA PER POSTE VITA ☐ COPIA PER IL CONTRAENTE ☐ COPIA PER L'UFFICIO POSTALE



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale
 Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese
 di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000,
 n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043
 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Polizza di Assicurazione sulla vita Nr

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI

Preso atto di quanto descritto nell'informativa (ex Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)) consegnata preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto di polizza, l'Investitore-Contrante esprime liberamente, il proprio consenso in merito alle finalità del trattamento di seguito riportate.

Il suddetto consenso al trattamento dei dati personali rilasciati dal contraente, è facoltativo ed un eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sul regolare svolgimento delle prestazioni legate ai contratti stipulati con il Gruppo Assicurativo Poste Vita:

1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l'offerta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o di Poste Italiane e/o delle società del Gruppo Poste Italiane - mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, Mms o di altro tipo oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste diversi da quelli postali, e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;

☐ acconsento ☐ non acconsento

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l'offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;

☐ acconsento ☐ non acconsento

3. per svolgere attività di profilazione consistente nell'individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;

☐ acconsento ☐ non acconsento

4. per comunicare i dati di profilazione dell'Interessato alle società del Gruppo Poste Italiane e consentire a queste ultime di conoscere preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti nel Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati di cui al punto 1.

☐ acconsento ☐ non acconsento

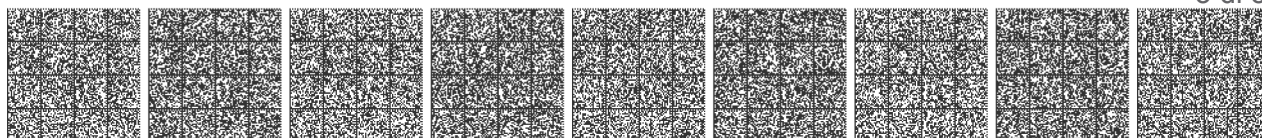
Luogo e data/...../.....

L'Investitore-Contrante

(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

.....
(Firma)

3 di 3



GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL *SET* INFORMATIVO

Adeguate Verifica:	gli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito:	un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale Regolamento.
Anno Assicurativo:	(i) la frazione temporale intercorrente tra la Data Decorrenza e la prima Ricorrenza Annuale successiva; e (ii) ciascuna frazione temporale intercorrente tra una Ricorrenza Annuale e la Ricorrenza Annuale immediatamente successiva.
Appendice:	documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o successivamente al Contratto per modificare il Contratto stesso, come concordato tra Poste Vita S.p.A. e l'Investitore-Contraente.
Assicurato:	la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l'Investitore-Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Benchmark:	portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/ OICR / linee / combinazioni libere.
Beneficiario:	la persona fisica o giuridica designata in polizza dall'Investitore-Contraente, che può coincidere o no con l'Investitore-Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato gli importi liquidabili ai sensi del Contratto saranno corrisposti ai Beneficiari designati dal Contraente.
Capitale Caso Morte:	l'importo determinato moltiplicando il numero di quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall'Investitore-Contraente per il Valore Unitario della Quota al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell'Assicurato.
Capitale Investito:	parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di Assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i Costi di Caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale maturato:	capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del Contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale Investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale Nominale:	premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei Costi delle Coperture Assicurative.
Categoria:	La categoria del fondo interno/OICR/linee/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Cessione, pegno e vincolo:	condizione per cui l'Investitore-Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando Poste Vita S.p.A., a seguito di comunicazione scritta dell' Investitore-Contraente, ne fa annotazione sul Contratto o su un'appendice dello stesso.
Commissione di gestione:	compensi pagati all'Impresa di Assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo Interno Assicurativo ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance):	commissioni riconosciute al gestore del Fondo Interno Assicurativo per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del Fondo Interno Assicurativo in un determinato intervallo temporale.
Compagnia:	Poste Vita S.p.A.
Condizioni di Assicurazione:	le condizioni contrattuali assicurative relative al Contratto, consegnate all'Investitore-Contraente.
Consob:	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Relativamente alle imprese di assicurazione, la Consob è incaricata di vigilare sull'attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione sotto il profilo della trasparenza informativa.
Contratto:	prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked, a premio unico e di durata prestabilita, denominato Postevita Soluzione Flessibile New emesso dall'Impresa di Assicurazione ed oggetto del presente <i>sef</i> Informativo.
Controvalore delle quote:	l'importo ottenuto moltiplicando il Valore Unitario della Quota per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo possedute dall' Investitore-Contraente ad una determinata data.
Costi delle coperture assicurative:	costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal Contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'Impresa di Assicurazione.
Costi di Caricamento:	parte del Premio Versato dall'Investitore-Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione.
Data Decorrenza:	data a partire dalla quale il Contratto diviene efficace, a condizione che sia stato pagato il Premio Unico.
Data Scadenza:	La data che cade sette anni dopo la Data Decorrenza.
Destinazione dei proventi:	politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Diritto di Recesso:	il diritto dell' Investitore-Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Documento di Polizza:	Il documento ivi allegato.
Durata contrattuale:	periodo durante il quale il Contratto è efficace, a partire dalla Data Decorrenza fino alla Data Scadenza. La durata del contratto è di 7 Anni Assicurativi, con la possibilità, per l'Investitore-Contraente, di differire per una sola volta la scadenza per un periodo di 3 anni.

Estratto conto annuale:	riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.
Età Assicurativa:	l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato (se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi) oppure l'età compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato aumentata di un anno (se dall'ultimo compleanno sono trascorsi più di sei mesi).
Fondo Interno Assicurativo:	Fondo Interno istituito dall'Impresa di Assicurazione, denominato Poste Vita Soluzione Flessibile dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto.
Gestore:	soggetto incaricato della gestione del Fondo Interno Assicurativo.
Giorno di Valorizzazione:	ogni giovedì o, nell'ipotesi in cui tale giorno coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il giorno lavorativo successivo.
Grado di rischio:	indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale Investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".
Imposta sostitutiva:	imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di Assicurazione (o Compagnia):	Poste Vita S.p.A.
Intermediari:	soggetti incaricati da Poste Italiane S.p.A. che esercitano, a titolo oneroso, attività di offerta di contratti assicurativi o prestano assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Investitore-Contrainte:	la persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario, che sottoscrive il Contratto, designa ed eventualmente modifica i Beneficiari e si impegna al versamento dei premi a Poste Vita S.p.A. È l'Investitore-Contrainte che ha il diritto di recedere o riscattare il Contratto (purché trascorsi i termini previsti per l'esercizio dei relativi diritti).
IVASS (già ISVAP):	l'Autorità incaricata di vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione. A partire dal 1 gennaio 2013 l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - www.ivass.it) è subentrato in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.
Liquidazione:	pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Modulo di Proposta:	modulo sottoscritto dall'Investitore-Contrainte con il quale egli manifesta all'impresa di assicurazione la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
OICR:	gli organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, ai sensi del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in cui sono compresi i fondi alternativi e gli OICVM.
OICVM:	organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, in cui sono compresi i fondi comuni di investimento e le SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Orizzonte temporale di investimento consigliato:	orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Poste Vita S.p.A.:	l'Impresa di Assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette il Contratto.
Premio Unico:	premio che l'Investitore-Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di Assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto. L'importo minimo del Premio Unico è pari ad Euro 500,00.
Premio Versato:	importo versato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di Assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo, costituito dal Premio Unico nonché dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dall'Investitore-Contraente, successivamente alla prima Ricorrenza Annuale della polizza.
Prescrizione:	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di 10 anni previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked:	prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell' Impresa di Assicurazione all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un Contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.
Proposta di investimento finanziario:	espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'Investitore-Contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.
Quota:	unità di misura del Fondo Interno Assicurativo. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo. Quando si sottoscrive un fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso:	diritto dell'Investitore-Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento:	risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale Investito alla data di riferimento e il valore del Capitale Nominale al momento dell'investimento per il valore del Capitale Nominale al momento dell'investimento.
Revoca della proposta:	possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).
Ricorrenza Annuale:	ogni anniversario della Data Decorrenza.

Riscatto:	facoltà dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Contratto.
Rischio demografico:	rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'Investitore-Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di Assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal Contratto.
Set Informativo	l'insieme della documentazione informativa da consegnare all'Investitore-Contraente, composto da: - KID (Documento contenente le Informazioni Chiave); - DIP Aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi); - Condizioni di Assicurazione; - Glossario; - Documento di polizza; - Modulo di Proposta.
Società di revisione:	società selezionata dalla Compagnia ed iscritta in apposito registro che controlla e certifica i risultati del Fondo Interno Assicurativo.
Spese di emissione:	spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di Assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.
Tipologia di gestione del Fondo Interno Assicurativo:	la tipologia di gestione del Fondo Interno Assicurativo dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark", e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta una ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.
Total Expense Ratio (TER):	rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, tra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno Assicurativo ed il patrimonio medio, rilevato in coerenza con la periodicità dello stesso.
Valore Complessivo Netto (c.d. NAV):	il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (<i>Net Asset Value</i>), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno Assicurativo, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore Unitario della Quota (c.d. uNAV):	il valore unitario della quota del Fondo Interno Assicurativo, anche definito <i>unit Net Asset Value</i> (uNAV), è determinato dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo (NAV) per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **postevita.it** nella sezione Sportello Clienti e compila il modulo



Chiamaci

Poste Vita **800.316.181** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00 (chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)



Scrivici

Casella Postale 160 – 00144 – Roma



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v.
• Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Posteitaliane